

**SCHEDA INFORMATIVA PER I POTENZIALI ADERENTI AL FONDO PENSIONE ALIFOND**  
REDATTA AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2, DEL DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE N. 211 DEL 14 GENNAIO 1997, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 124 DEL 21 APRILE 1993 E  
DELLA DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE DEL 10 FEBBRAIO 1999  
(approvata dalla Commissione di Vigilanza con delibera del 16 febbraio 2000)

Autorizzazione all'esercizio dell'attività: 16 febbraio 2000

Iscritto all'albo dei fondi pensione con il numero 89

Il funzionamento del Fondo è disciplinato dallo statuto.

La presente scheda informativa, la cui diffusione ai fini della raccolta delle adesioni è stata consentita dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione in data 16 febbraio 2000, fornisce un quadro sintetico dei dati e delle norme utili per l'adesione concernenti il FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DELL'INDUSTRIA ALIMENTARE E DEI SETTORI AFFINI – ALIFOND, di seguito denominato ALIFOND. L'organo di amministrazione si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente scheda. L'adesione del lavoratore ad ALIFOND deve essere preceduta dalla consegna e presa visione della presente scheda e dello statuto del Fondo.

Sede legale: 00144 Roma, V.le Dell'Astronomia n. 30

Sede amministrativa: 00144 Roma V.le Pasteur n. 66

Codice fiscale:96366690582

## 1. DATI RELATIVI AL FONDO PENSIONE ALIFOND

**Data di costituzione e durata.** ALIFOND è il Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori dell'industria alimentare e dei settori affini, come appresso specificati – costituito, su iniziativa delle parti istitutive, in data 17 aprile 1998 ed ha durata indeterminata, fatte salve le ipotesi di scioglimento previste dallo Statuto.

Per settori affini si intendono, quelli della produzione lattiero-casearia delle Centrali del Latte pubbliche, della panificazione, della lavorazione della foglia di tabacco secco allo stato sciolto.

**Fonte istitutiva di ALIFOND** è l'Accordo del 17 aprile 1998 sottoscritto da AIDI, AIIPA, AIRI, ANCIT, ANICAV, ASSALZOO, ASSICA, ASSOBIIBE, ASSOBIIRRA, ASSOLATTE, ASSOZUCCHERO, DISTILLATORI, FEDERVINI, ITALMOPA, MINERACQUA, UNA, UNIPI, FEDERALIMENTARE, INTERSIND E FAT-CISL, FLAI-CGIL E UILA-UIL, completata dagli Accordi di adesione al Fondo del 28/01/1998 e del 6/10/1998 sottoscritti rispettivamente da ASSITOL ed AIIPA, con le richiamate organizzazioni sindacali Fat-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, relativi ai settori affini della produzione olearia e margariniera e della produzione dei sottoprodotti della macellazione.

**Destinatari.** L'adesione ad ALIFOND è volontaria ed è riservata ai lavoratori dipendenti non in prova (con contratto: a tempo indeterminato; part-time a tempo indeterminato; a tempo determinato la cui durata predeterminata sia di almeno quattro mesi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare 1° gennaio-31 dicembre; di formazione e lavoro; di apprendistato), il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL 6 luglio 1995, o dai CCNL dei settori affini, laddove le Organizzazioni imprenditoriali di tali settori e Fat-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil abbiano convenuto con apposito accordo l'adesione ad ALIFOND. I lavoratori per i quali sussistono preesistenti forme di previdenza complementare possono associarsi ad ALIFOND, previo nuovo accordo sindacale aziendale che ne stabilisca la confluenza.

Il lavoratore che percepisce la pensione complementare di ALIFOND mantiene la condizione di associato.

**Natura giuridica.** ALIFOND è stato costituito in forma di associazione riconosciuta ai sensi degli articoli 12 e seguenti del c.c. e di quanto disposto dal DLgs. N. 124 del 21 aprile 1993 (di seguito denominato Decreto).

**Scopo del Fondo.** ALIFOND ha il fine di garantire ai lavoratori associati prestazioni pensionistiche complementari a quelle erogate dal sistema obbligatorio pubblico e non ha fini di lucro.

**Regime del fondo.** ALIFOND opera in regime di capitalizzazione individuale e con contribuzione definita.

**Organi sociali – Criteri di costituzione e composizione.** Il funzionamento di ALIFOND è affidato ad organi paritetici di origine elettiva: l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori Contabili.

L'Assemblea è costituita da 60 componenti, eletti per metà in rappresentanza dei lavoratori e per l'altra metà in rappresentanza delle imprese.

Il Consiglio di Amministrazione, eletto dall'Assemblea, è costituito da 12 componenti effettivi e 6 supplenti, 6 effettivi e 3 supplenti in rappresentanza dei lavoratori e 6 effettivi e 3 supplenti in rappresentanza delle imprese.

Il Collegio dei Revisori Contabili, eletto dall'Assemblea, è costituito da 4 componenti effettivi e 2 supplenti, metà in rappresentanza dei lavoratori e per l'altra metà in rappresentanza delle imprese.

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo.

## 2. TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI E CONDIZIONI DI ACCESSO

### Criteri di determinazione delle prestazioni

L'entità della prestazione pensionistica è commisurata ai contributi versati ed ai rendimenti realizzati nella gestione delle risorse.

### Prestazioni

**Prestazione pensionistica per vecchiaia:** il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia matura al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio, a condizione che il lavoratore associato abbia maturato un'anzianità di partecipazione ad ALIFOND almeno pari a dieci anni.

**Prestazione pensionistica per anzianità:** il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità sorge solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa, a condizione che l'interessato abbia compiuto un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio e che il lavoratore associato abbia maturato un'anzianità di partecipazione ad ALIFOND almeno pari a quindici anni di iscrizione.

**Prestazione pensionistica di reversibilità:** a richiesta del lavoratore associato il Fondo riconoscerà una pensione di reversibilità a favore dei beneficiari indicati dallo stesso, aventi diritto ai sensi della normativa vigente. In tal caso il Fondo provvederà ad informare il lavoratore in ordine alla rideterminazione della rendita conseguente alla scelta della pensione di reversibilità.

**Modalità di erogazione della prestazione pensionistica:** ALIFOND provvederà all'erogazione delle prestazioni pensionistiche sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione, che devono ancora essere individuate.

**Liquidazione in capitale della prestazione pensionistica:** il lavoratore associato avente diritto alle suddette prestazioni può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica per un importo non superiore al 50% dell'importo maturato nella propria Posizione

individuale. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita pensionistica annua quanto maturato sulla posizione individuale risulti inferiore all'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il lavoratore associato può optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato.

#### **Anticipazioni**

Il lavoratore associato, trascorsi 8 anni di iscrizione al Fondo, può chiedere una anticipazione dei contributi accumulati o per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, o per eventuali spese sanitarie e per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche o per spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi parentali e per formazione di cui alla legge n. 53 del 2000.

Il lavoratore può reintegrare la propria Posizione individuale sulla base di criteri che vengono individuati dal Consiglio di amministrazione. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di richiedere anticipazioni, sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturate dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale.

### **3. TRASFERIMENTO E RISCATTO DELLA POSIZIONE**

1. Qualora l'associato perda i requisiti per la partecipazione al Fondo, può:

- richiedere il trasferimento della propria posizione individuale ad altro Fondo pensione costituito ai sensi dell'art. 3, ovvero, ad altro fondo pensione costituito ai sensi dell'art. 9, o ad una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter dello stesso Decreto. Ogni obbligo di contribuzione nei confronti del Fondo cessa dalla data di perdita dei requisiti di partecipazione. Il trasferimento è pari all'intero ammontare della propria Posizione individuale, aggiornata alla prima valorizzazione utile successiva alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'esercizio del diritto, che dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda;
- riscattare la propria posizione individuale maturata presso Alifond a condizione che non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche. Il riscatto comporta la riscossione dell'intero ammontare della propria Posizione individuale aggiornata alla prima valorizzazione utile successiva alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'esercizio del diritto, che dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda. Ogni obbligo di contribuzione nei confronti del Fondo cessa dalla data di perdita dei requisiti di partecipazione.

2. Ancorché in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, il lavoratore associato può richiedere il trasferimento ad altro Fondo pensione di cui agli articoli 3 e 9 del Decreto o ad una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter dello stesso Decreto, una volta trascorsi i primi cinque anni di effettivo esercizio di Alifond, e, successivamente a tale limite, non prima che il lavoratore interessato abbia maturato un'anzianità di partecipazione nel Fondo pari a tre anni. Ogni obbligo di contribuzione nei confronti del Fondo cessa dalla data del trasferimento. Il trasferimento è pari all'intero ammontare della propria Posizione individuale, aggiornata alla prima valorizzazione utile successiva alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'esercizio del diritto, che dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda.

3. In caso di decesso del lavoratore associato prima del pensionamento l'importo della posizione individuale intestata al defunto viene liquidato dal Fondo, a titolo di riscatto, al coniuge ovvero ai figli, ovvero, se già viventi a carico del Partecipante, ai genitori. In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni del lavoratore iscritto al Fondo la posizione resta acquisita al Fondo.

### **4. CONTRIBUTIONI E ALTRI ONERI**

#### **Contribuzioni**

1. I lavoratori associati ad ALIFOND sono tenuti a contribuire ciascuno secondo la misura, le modalità le decorrenze ed i termini di cui all'accordo istitutivo del 17 aprile 1998, nonché dalle successive modifiche.

2. L'obbligo di contribuzione al Fondo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte dell'azienda del modulo di adesione del lavoratore associato.

La contribuzione ad ALIFOND, è così ripartita:

- **a carico dell'azienda:** l'1,10% da commisurare alla retribuzione assunta a base per la determinazione del TFR nel periodo di riferimento;
- **a carico del lavoratore:**
  - l'1% da commisurare alla retribuzione assunta a base per la determinazione del TFR nel periodo di riferimento;
  - il 100% del TFR del lavoratore aderente di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993;
  - una quota del TFR di tutti gli altri lavoratori aderenti, pari al 2% della retribuzione assunta a base per la determinazione dello stesso TFR.

3. In alternativa tutti i lavoratori associati possono scegliere fra più aliquote di contribuzione a proprio carico più elevate di quella ordinaria (1%) e pari a 1,3%; 1,6%; 2%; 2,8%.

I soli lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993, che versano al Fondo tutto il Tfr possono scegliere anche le aliquote di contribuzione del 3%; 4%.

Questa differenziazione si rende necessaria per mantenere i versamenti entro i limiti di deducibilità fiscale vigenti.

Tutte le percentuali sono commisurate alla retribuzione assunta a base per la determinazione del TFR nel periodo di riferimento.

#### **Vicende della contribuzione e diritti associativi**

In costanza del rapporto di lavoro il lavoratore può richiedere la sospensione dell'obbligo contributivo mantenendo la propria associazione al Fondo, fermo restando che la liquidazione della posizione individuale avrà luogo solo al raggiungimento dei requisiti temporali ed alle condizioni previste dallo statuto, in conformità a quanto previsto dalla legge. La sospensione decorre dal primo giorno del terzo mese successivo alla presentazione della richiesta all'azienda. Il lavoratore può richiedere il riavvio della contribuzione. Successive rinunce potranno intervenire decorsi almeno tre anni. Durante il periodo di sospensione il lavoratore contribuisce alle spese di cui al successivo art. 6.

#### **Oneri connessi all'adesione**

Non è previsto nessun onere connesso all'adesione.

### **5. REGIME FISCALE**

*(il regime descritto trova applicazione nei confronti dei contributi versati al fondo pensione a decorrere dal 1° gennaio 2001)*

#### **Contributi**

I contributi annui complessivamente versati al fondo (dall'associato e dal datore di lavoro), ad eccezione delle quote di TFR, sono deducibili entro il limite massimo del 12% del reddito complessivo dell'associato e, comunque, non oltre i 5.164,57 euro.

Per i redditi da lavoro dipendente, fermi restando i limiti sopra indicati, la deduzione spetta per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata al fondo.

Se il lavoratore versa contributi che eccedono i predetti limiti, questi non saranno deducibili dal reddito complessivo; tuttavia, nella fase della erogazione della prestazione finale, è riconosciuta l'esenzione della parte corrispondente a questi contributi. A tal fine, l'associato deve entro

il 30 settembre dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i versamenti, comunicare al fondo l'ammontare dei contributi versati e non dedotti.

Fino al 31.12.2005, per i lavoratori "vecchi iscritti", fermo restando il limite del 12 % del reddito complessivo, è prevista la facoltà di dedurre dal proprio reddito il maggior importo fra i 5.164,57 euro e l'ammontare dei contributi effettivamente versati ad un fondo pensione nell'anno 1999. A questi lavoratori, inoltre, non si applica il vincolo del TFR.

#### **Risultati di gestione**

I rendimenti finanziari ottenuti attraverso la gestione del patrimonio del fondo sono tassati con aliquota dell'11% applicata al "risultato netto di gestione" maturato per ciascun periodo di imposta.

#### **Prestazioni**

La pensione complementare è soggetta a tassazione progressiva per la parte relativa ai contributi versati, al netto dei rendimenti finanziari ottenuti già assoggettati a tassazione, e, là dove presenti, dei contributi che hanno ecceduto i su menzionati limiti percentuali (12% del reddito complessivo) o assoluti (5.164,57 euro).

Le eventuali rivalutazioni della pensione complementare nella fase di erogazione della prestazione sono tassate con imposta sostitutiva nella misura del 12,5%.

La prestazione pensionistica erogata in capitale è soggetta a tassazione separata con aliquota calcolata dal fondo pensione prendendo come reddito di riferimento l'importo da liquidare in capitale, al netto dei rendimenti e dei contributi già tassati, dividendo questo ammontare per il numero di anni o frazione di anno di effettiva contribuzione e moltiplicando il risultato per dodici. Se l'importo liquidato in capitale è superiore ad 1/3 del montante maturato dall'iscritto, l'imposta si applica sull'importo da liquidare al netto degli eventuali contributi eccedenti i su menzionati limiti percentuali o assoluti.

Qualora gli importi liquidati in capitale siano inferiori ad 1/3 del montante maturato dall'iscritto, l'imposta si applica sull'importo maturato, al netto dei rendimenti finanziari già tassati e dei contributi eccedenti i limiti stabiliti. Questa stessa modalità di calcolo della base imponibile si applica, anche se la prestazione in capitale è superiore ad 1/3 della posizione maturata, in presenza delle seguenti situazioni:

- l'iscritto ha optato per la liquidazione dell'intera posizione pensionistica in capitale (facoltà riconosciuta all'iscritto nel caso in cui l'importo annuo della rendita vitalizia risulti inferiore a quello dell'assegno sociale);
- il riscatto avviene per cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti;
- il riscatto è esercitato dagli aventi diritto in caso di morte del lavoratore associato.

#### **Anticipazioni**

Le anticipazioni sono assoggettate a tassazione separata. Gli importi tassati sono comprensivi della quota relativa ai rendimenti finanziari ottenuti dal fondo [mentre rimangono comunque esclusi i contributi non dedotti].

#### **Riscatti per perdita dei requisiti di partecipazione al fondo**

Gli importi riscattati per perdita dei requisiti di partecipazione al fondo non conseguente a pensionamento o a messa in mobilità del lavoratore o ad altre cause di interruzione del rapporto di lavoro non dipendenti dalla volontà delle parti, sono soggetti a tassazione progressiva. Anche in questo caso rimangono esenti i rendimenti ottenuti nella gestione finanziaria e i contributi eccedenti i limiti stabiliti.

## **6. REGIME DELLE SPESE**

Per il suo funzionamento il Fondo sostiene spese relative alla gestione amministrativa, alla gestione delle risorse finanziarie ed ai servizi resi dalla Banca depositaria.

A titolo esemplificativo, le spese amministrative che il Fondo sostiene riguardano:

- attività degli organi sociali, sede, personale, informatizzazione, servizi amministrativi, attività promozionali e spese legali.

Al finanziamento di tali spese il Fondo provvede, in via prioritaria, con l'utilizzo di una quota parte della contribuzione, denominata "quota associativa", stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Gli oneri relativi all'investimento delle risorse finanziarie, sono addebitati direttamente sul patrimonio del fondo. L'articolazione di tali oneri è stata definita al momento della scelta dei gestori.

Gli oneri relativi ai servizi di Banca depositaria sono addebitati direttamente sul patrimonio del Fondo.

Maggiori dettagli circa l'ammontare delle spese a carico del Fondo sono contenute nella parte mobile della scheda relativa ai risultati di gestione.

## **7. CRITERI DI IMPIEGO DELLE RISORSE**

### **Gestione finanziaria.**

Le risorse finanziarie di ALIFOND sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con i soggetti gestori abilitati, con le modalità ed i limiti previsti dalla normativa vigente, secondo il sistema finanziario a capitalizzazione individuale ed in regime di contribuzione definita, senza garanzia di risultato. Per il primo triennio verrà attuata una gestione monocomparto tale da produrre un unico tasso di rendimento per tutti i lavoratori associati.

Successivamente il Consiglio di Amministrazione può optare, previa modifica statutaria, per una gestione multicomparto, con differenziazione dei profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze dei lavoratori associati.

Al verificarsi del passaggio alla gestione multicomparto, ai lavoratori associati sarà fornita adeguata e completa informazione.

Il CdA del Fondo identifica gli obiettivi prioritari da perseguire nella gestione, definisce il profilo di rischio maggiormente coerente rispetto agli obiettivi individuati, traduce il profilo di rischio con investimenti diversificati nei vari mercati nell'ottica di ottimizzare il rapporto tra rischio e rendimento, e definisce per ciascun mercato indici obiettivi, confrontabili e pubblicati con cui valutare periodicamente i risultati conseguiti dai singoli gestori.

La gestione del profilo prudente è stata affidata a: ING INVESTMENT MANAGEMENT ITALIA SGR SPA;

La gestione del profilo moderato è stata affidata a: SAN PAOLO IMI INSTITUTIONAL ASSET MANAGEMENT SGR (EX FIDEURAM CAPITAL SIM SPA);

La gestione del profilo attivo è stata affidata a: PIONEER INVESTMENT MANAGER SGR (EX EUROPLUS UNICREDIT ROLO SGR)

La partecipazione al Fondo comporta dei rischi connessi alla possibilità di ottenere un rendimento finale differente dalle aspettative dell'aderente.

### **Banca Depositaria.**

L'incarico è stato affidato all'Istituto Centrale Delle Banche Popolari Italiane con sede a Milano – Corso Europa n. 18.

## **8. INFORMATIVA AI LAVORATORI ASSOCIATI**

Il Fondo, entro tre mesi dalla data di chiusura dell'esercizio, invia annualmente agli iscritti una comunicazione periodica, predisposta sulla base delle disposizioni della Commissione di vigilanza, contenente informazioni generali sugli aspetti strutturali e sull'andamento della gestione del Fondo nel suo complesso e con riferimento alla Posizione individuale di ogni associato.